



**CONVENZIONE PER IL SOSTEGNO DELL'ACCESSO AL CREDITO DEI FORNITORI DEL
COMUNE DI AOSTA**

Con la presente scrittura tra

Il Comune di Aosta (qui di seguito il "Comune" o "Ente") con sede in

Codice fiscale rappresentata dal e

la società (qui di seguito il "..."), iscritta dal all'Elenco speciale ex art. 107 T.U.B. o all'Albo delle Banche di cui all'art. 13 TUB e soggetta a Vigilanza da parte della Banca d'Italia, con sede in Via Codice Fiscale/ P.Iva rappresentata dal Presidente/Direttore Generale Sig.

PREMESSO

- *che con GM.146/2014 è stato sottoscritto un "Protocollo di Intesa" per assicurare la liquidità alle imprese creditrici del Comune di Aosta attraverso lo strumento della cessione pro soluto dei crediti a favore di Banche e Intermediari Finanziari disciplinati dal Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia;*
- *che il suddetto protocollo di intesa riguarda la promozione di accordi da attivare a livello locale finalizzati a favorire l'accesso al credito delle imprese, anche mediante lo strumento della cessione e certificazione dei crediti come previsto dalla normativa vigente (Decreto Legge n. 185/2008 convertito nella Legge n. 2/2009, e s.m.i., D.M. 25 giugno 2012, DL. 35/2013, Circ. 19 del 24/6/2013 e Circ. 30 del 28/6/2013; DL. 66/2014);*
- *che a tale fine è stato elaborato uno schema-tipo di Convenzione, avente ad oggetto le operazioni di cessione pro soluto dei crediti certificati delle imprese vantati nei confronti del Comune, nel quale sono state altresì definite le procedure operative e le condizioni massime da applicare alle stesse;*
- *che l'adesione alla Convenzione è aperta a tutti i soggetti pubblici interessati;*
- *che con DL. 35/2013 sono state definite le modalità per la presentazione da parte delle imprese all'amministrazione debitrice delle istanze di certificazione del credito attraverso l'uso della Piattaforma Certificazione Crediti (PCC) sul portale del MEF anche ai fini della cessione pro soluto del medesimo a banche o intermediari finanziari autorizzati ai sensi del Decreto Legislativo 1^a settembre 1993, n. 385 e s.m.i.;*



- *che tali misure si configurano a sostegno dell'attuale crisi economica caratterizzata tanto dalla tensione nell'erogazione del credito quanto dai vincoli di finanza pubblica sempre più stringenti, e che comportano pertanto la necessità di assicurare in tempi brevi l'attuazione di soluzioni finalizzate a garantire l'adempimento da parte del Comune delle obbligazioni pecuniarie assunte verso i propri fornitori/appaltatori per "spese di investimento";*
- *che, considerate le citate previsioni normative e dati i limiti di spesa imposti dalle norme sul Patto di Stabilità Interno, l'amministrazione ha ritenuto opportuno recepire lo schema di accordo attuativo del protocollo di intesa per favorire il reperimento di nuove risorse alle imprese;*
- *che il Comune, successivamente al riscontro amministrativo favorevole ai sensi dell'articolo 184 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. effettuato sul/sui provvedimento/i di liquidazione inviato/i dal Responsabile del procedimento, provvederà alla certificazione dei crediti, ove possibile, tramite piattaforma PCC (come previsto dal DL.35/2013) restando esclusi dal riconoscimento della cessione i crediti che non siano nella esclusiva ed incondizionata titolarità delle imprese fornitrici per qualsivoglia causa;*
- *che nel caso di perfezionamento delle cessioni ad esito della certificazione positiva rilasciata dal Comune, anche ai sensi del D.L. n. 262/2006 e dell'articolo 48 bis del D.P.R. n. 602/1973, tutti gli oneri relativi alle predette cessioni saranno a carico esclusivo delle imprese che hanno ceduto il credito, con le modalità concordate negli atti di cessione;*
- *che l'intermediario, sottoscrittore della presente Convenzione ha espresso con nota del la propria disponibilità ad acquistare i crediti delle imprese fornitrici del Comune che ne faranno richiesta, purché certificati e pertanto crediti certi, liquidi ed esigibili e che saranno pagati entro 12 mesi decorrenti dalla data della istanza di certificazione, impegnandosi a valutare e perfezionare l'istruttoria della cessione entro 30 giorni dalla richiesta;*
- *che con la citata nota del l'intermediario si è dichiarato disposto ad acquistare i crediti dei fornitori del Comune per un importo unitario di cessione pro soluto di crediti superiore ad euro [...], applicando le condizioni previste nella Tab. B, entrambi da calcolarsi con riferimento alla data di scadenza per il pagamento indicata sulla certificazione,*

TRA LE PARTI SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1: OGGETTO DELLA CONVENZIONE



Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Il cessionario, nell'ambito del presente accordo, si rende disponibile a sottoscrivere con le imprese titolari di appalti di forniture, progettazioni e lavori pubblici rientranti nelle "Spese in conto capitale" del Comune, contratti di cessione "pro soluto" di crediti - purché certificati - vantati dalle imprese fornitrici nei confronti del Comune medesimo, anche nel caso siano già scaduti i termini originari del pagamento alla data di sottoscrizione della presente Convenzione, secondo le condizioni stabilite dalla tabella Allegata B.

Il Comune provvederà alla certificazione dei crediti secondo le modalità previste al successivo articolo 2.

Sono esclusi dalla presente Convenzione i crediti che non siano nella esclusiva ed incondizionata titolarità del fornitore per qualsivoglia causa.

ARTICOLO 2: CONDIZIONI E MODALITA'

Le imprese titolari di crediti nei confronti del Comune, rientranti nelle fattispecie di cui all'articolo 1 della presente Convenzione, potranno richiedere al cessionario la cessione pro soluto del credito certificato; il Cessionario si riserva comunque di non accettare la richiesta nelle ipotesi di ritenuta inammissibilità da segnalare prontamente al Comune.

A tal fine, il creditore potrà presentare al Comune [indicare area/settore competente], istanza di certificazione con le modalità previste dalle norme vigenti. L'istanza dovrà essere inviata per conoscenza al Responsabile Unico di Procedimento della fornitura o del lavoro dalla/dal quale è maturato il credito. Le verifiche da parte dell' Area del Comune saranno effettuate a seguito del riscontro amministrativo favorevole ai sensi dell'articolo 184 del D.Lgs. n. 267/2000 sul/sui provvedimento/i di liquidazione inviato/i all'[area/dipartimento] stessa/o da parte del medesimo Responsabile Unico del Procedimento. Effettuate le verifiche previste dalla norma vigente, il [soggetto competente] certificherà entro 30 giorni dalla ricezione dell'istanza se il credito è "certo, liquido ed esigibile" anche ai sensi e dell'articolo 48 bis del D.P.R. n. 602/1973, (anche sulla base della dichiarazione di regolarità contributiva attestata dal Responsabile del Procedimento nel provvedimento di liquidazione e aver fatto le verifiche previste nella normativa anche secondaria – incluse la circolare del Ministro dell'Economia e delle Finanze dell'8 ottobre 2009, n. 29- relativa all'articolo 48 bis del DPR n. 602/1973), ovvero l'insussistenza parziale o totale nonché l'inesigibilità anch'essa parziale o totale dei crediti.

Resta inteso che il Comune procederà alla certificazione unicamente dei crediti in linea capitale riportati in fattura, restando pertanto escluse tutte le eventuali ulteriori voci attinenti, ad esempio, a interessi passivi maturati per ritardato pagamento e qualsiasi altro onere o rivalsa di costi da parte delle imprese fornitrici nei confronti del Comune.

L'Atto di Certificazione resterà valido ed efficace nei confronti del Comune anche laddove dovesse venir meno la validità e/o l'efficacia della Convenzione.

La cessione del credito, salvo diverse formulazioni che dovessero essere previste mediante intervento a livello legislativo, potrà avvenire nel rispetto e secondo le forme previste dall'articolo 37, comma 7 bis del D.L. n. 66/2014 convertito con modificazioni nella L. 89/2014 ,



e pertanto mediante formalizzazione della cessione tramite scrittura privata da comunicarsi al Comune secondo le modalità tecniche previste dalle norme in vigore, che provvederà ad accettare espressamente la cessione, anche ai sensi dell'articolo 48 bis del D.P.R. n. 602/1973. Si precisa in ogni caso che la cessione del credito potrà avvenire, secondo le modalità ritenute più opportune per il raggiungimento degli obiettivi del protocollo, nelle altre forme previste dalle normative vigenti (a titolo d'esempio, articolo 117 del Decreto Legislativo 12/04/2006, n.163).

La cessione del credito avverrà con le modalità concordate negli atti di cessione e gli oneri relativi alla cessione saranno a carico dell'impresa cedente.

Sono fatte salve pattuizioni migliori concordate direttamente dal cessionario con le imprese fornitrici, anche in relazione alla possibile applicazione di interessi nella forma posticipata.

Sono a carico dell'impresa gli eventuali oneri accessori quali spese notarili, di istruttoria/rinnovo, notifica, ecc.

Dette condizioni economiche sono da intendersi applicate dal cessionario con riferimento al termine ultimo per il pagamento indicato nella certificazione, indipendentemente dalla data di effettivo pagamento da parte del Comune, pertanto alle imprese cedenti non è attribuita alcuna facoltà di rivalsa sul Comune, né tantomeno sul cessionario, in ragione di eventuale anticipato pagamento da parte del Comune rispetto al termine predetto.

Parimenti nulla avrà a pretendere il cessionario nei confronti delle imprese cedenti in caso di ritardato pagamento da parte del Comune in quanto, come previsto dalla presente Convenzione, gli oneri di eventuale ritardato pagamento saranno a carico dell'Ente.

Il cessionario, relativamente ai crediti certificati, e in costanza di esatto adempimento da parte del Comune, non intraprenderà nei confronti del Comune stesso, fino alla data di scadenza indicata nella certificazione, nessuna azione per via giudiziale o stragiudiziale volta al recupero anticipato del credito stesso o al riconoscimento di interessi legali e/o moratori, con particolare riferimento al D.Lgs. n. 231/2002 e al D.M. Ministero Lavori Pubblici n.145/2000 e relativi decreti attuativi.

Il presente accordo non comporta quindi oneri o interessi a carico del Comune nei confronti del cessionario fino alla scadenza indicata nella certificazione.

Nel caso di eventuale ritardato pagamento del credito certificato ceduto rispetto alla scadenza indicata nella certificazione, il cessionario applicherà al Comune dal giorno successivo alla data di scadenza indicata nella certificazione, oneri moratori da conteggiarsi al tasso pari alla media mensile Euribor 3 mesi, maggiorato di uno spread non superiore al 2,5 punti percentuali, liquidazione posticipata trimestrale divisore 365

ARTICOLO 3: DURATA E RECESSO

La presente Convenzione ha durata fino al 31/12/2016 e scadrà automaticamente a tale data, salvo la facoltà di rinnovo mediante formale accordo tra le parti. Restano salve le obbligazioni e



CITTÀ DI AOSTA
Piazza Chanoux 1, 11100 Aosta
Tel: 0165. 300.410 Fax: 0165. 35653

VILLE D'AOSTE
1, Place Chanoux, 11100 Aoste
Tél: 0165. 300.410 Fax: 0165. 35653

gli impegni delle parti per le operazioni di cessione effettuate fino a tale data nell'ambito di quanto previsto con la presente convenzione.

Le parti possono recedere in qualsiasi momento prima della scadenza della Convenzione con un preavviso di 30 giorni, da comunicarsi all'altra parte a mezzo raccomandata A.R. In caso di recesso, la convenzione cessa di avere efficacia per le nuove operazioni di cessione a partire dal 30° giorno dal ricevimento del preavviso, ma restano salve le obbligazioni e gli impegni delle parti per le operazioni di cessione assunte fino a tale data nell'ambito di quanto previsto con la presente Convenzione.

ARTICOLO 4: CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Le parti convengono che, ove il Comune non proceda al pagamento di quanto dovuto entro la scadenza indicata nella certificazione, , il cessionario avrà facoltà di risolvere di diritto la presente Convenzione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 del codice civile.

La risoluzione della Convenzione non spiegherà effetti sull'efficacia delle cessioni di credito per le quali il Comune abbia già rilasciato le relative certificazioni.

Letto, approvato e sottoscritto

_____, lì _____

Per il Comune di Aosta

Per